



## ORDINANZA N.

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "CORONAVIRUS". – CHIUSURA AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ PUBBLICA, AREE CANI, ORTI URBANI E DIVIETO DI USO DELLE PIASTRE SPORTIVE POLIVALENTI, DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI FITNESS, DELLE AREE GIOCO SU TUTTO IL TERRITORIO**

### IL SINDACO

Considerato che

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:

*Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.*

*Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 1:

*(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), commi 1 e 2, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale dispone che:*

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.**

## **2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, le cui disposizioni, applicabili all'intero territorio nazionale, producono effetto **dal 12 al 25 marzo** con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

### Considerato

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia su quello locale;

che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, vietando - come previsto dalle afferenti disposizioni - ogni spostamento delle persone fisiche, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

### Dato atto che

a seguito dell'interlocuzione con la Direzione Generale, che ha evidenziato la presenza di un tasso di contagi all'interno del Distretto Centro dell'ASL TO 3 più alto e rilevante a livello epidemiologico, con rischi di effetti negativi sulla possibilità, delle strutture sanitarie, di gestire la situazione;

Rilevato necessario, pertanto, intervenire con misure maggiormente stringenti in modo da controllare gli spostamenti delle persone, evitando ogni spostamento che non sia indispensabile ai sensi di legge;

Ritenuto di disporre, per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica, **la chiusura al pubblico, dalle ore 00.01 del 18 marzo 2020 sino alle ore 24.00 del giorno 3 aprile 2020 incluso** (fatte salve eventuali proroghe, nel rispetto delle disposizioni di legge), **di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica, aree cani, orti urbani e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco;**

Prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

Richiamati il comma 4, dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e l'art. 27 del vigente Statuto comunale;

## **ORDINA**

- 1. la chiusura al pubblico, dalle ore 00.01 del 18 marzo 2020 sino alle ore 24.00 del giorno 3 aprile 2020 incluso** (fatte salve eventuali proroghe, nel rispetto delle disposizioni di legge), di:
  - **tutte le aree verdi**, parchi e giardini di proprietà pubblica
  - **aree cani**, siano essi ubicate all'interno dei parchi pubblici, o al di fuori dei medesimi
  - **orti urbani** di proprietà della Città di Collegno demandando agli uffici competenti di procedere a comunicare e avvisare gli utenti della chiusura affiggendo la presente Ordinanza
  - e, inoltre, **divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco presenti nel territorio;**

2. Prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
3. Di demandare alla Polizia Locale il controllo del territorio - al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza – di concerto e in collaborazione con Carabinieri, Protezione Civile e associazioni di volontariato.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg